

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA
DI ARREDI SANITARI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA

Sommario

PREMESSA	3
1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO	3
2. QUANTITATIVI E IMPORTI MASSIMI STIMATI	4
3. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO	5
4. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI DI CUI AI LOTTI DA 1 A 4	5
5. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI	6
5.1 SPECIFICHE TECNICHE	6
5.1.1 Eco-progettazione	6
5.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	7
5.1.3 Emissioni di formaldeide da pannelli	7
5.1.4 Emissione di composti organici volatili	8
5.1.5 Prodotti legnosi	9
5.1.6 Materiali plastici	9
5.1.7 Materiali per rivestimenti	10
5.1.8 Materiali di imbottitura	10
5.1.9 Requisiti del prodotto finale	11
5.1.10 Imballaggi	12
6. CONSEGNA	13
7. VERIFICHE DI CONFORMITA’	14
8. RESI	15
9. GARANZIA PRODOTTI	15
10. RICAMBI	15
11. REVISIONE PREZZI	16
12. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	16
13. PENALITA’	16

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE
AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA



14. REFERENTE	17
15. RISOLUZIONE E RECESSO.....	17
16. SPESE RELATIVE ALLA GARA E AL CONTRATTO	18
17. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	18
18. DEFINIZIONE CONTROVERSIE.....	18

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE
AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA

PREMESSA

L'ARES Sardegna, con **procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs.36/2023**, da svolgere in modalità telematica, intende concludere un Accordo Quadro senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59, c. 4 lett. a.) del D. Lgs.36/2023, per la **fornitura triennale** ed il montaggio di arredi destinati all'allestimento di stanze degenza e altri arredi sanitari per le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna.

La presente procedura è anche inserita nel Programma Nazionale Equità Salute 2021/2027 per la Regione Sardegna, attraverso i cui finanziamenti verranno acquistati gli arredi destinati a Consultori Familiari, Centri di Salute mentale e Servizi per le dipendenze.

Il presente documento definisce le caratteristiche generali della fornitura e le caratteristiche minime dei relativi servizi connessi.

DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato i termini sotto indicati hanno il significato di seguito specificato:

Stazione Appaltante: l'ARES Sardegna che indice la gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e stipula la Convenzione Quadro con il Fornitore/i aggiudicatario/i.

Amministrazione: Aziende Sanitarie della Regione Sardegna che stipulano il Contratto attuativo dell'Accordo Quadro e che provvedono agli ordinativi di fornitura per le esigenze delle proprie strutture sanitarie.

Fornitore: l'Operatore Economico che risulta Aggiudicatario della procedura di gara per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e con il quale è stipulato il contratto.

Accordo Quadro: l'Accordo stipulato fra l'Amministrazione e il Fornitore aggiudicatario, finalizzato a definire le regole per l'emissione dei singoli ordinativi di fornitura secondo quanto descritto nel presente Capitolato.

Ordinativo di fornitura (o Contratto attuativo dell'Accordo Quadro): l'atto con il quale l'Amministrazione affida al Fornitore l'esecuzione delle singole forniture e dei servizi accessori, sulla base e secondo le regole dell'Accordo Quadro.

RUP: Responsabile Unico del progetto (art. 15 del D. Lgs.36/2023): Maria Lucia Dessena.

1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro descritto nel presente Capitolato definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni, alle modalità per la fornitura e posa in opera di arredi destinati ai reparti di degenza ospedaliera, carrelli di servizio e arredi accessori per le strutture delle Aziende Sanitarie di tutta la Sardegna.

L'Accordo Quadro sarà stipulato con gli Operatori Economici che propongono offerte valide e conformi al presente capitolato e alla restante documentazione di gara e ha la finalità di regolamentare, durante tutto il periodo di durata del medesimo, l'affidamento delle forniture specifiche.

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA

La fornitura sarà aggiudicata con il **criterio del minor prezzo** come da art. 108 comma 3 del D. Lgs.36/2023, previa verifica di idoneità dei prodotti offerti.

La procedura sarà gestita mediante piattaforma Net4market-CSAmed S.R.L. di Cremona ai sensi dell'art.25 del D. Lgs.36/2023.

2. QUANTITATIVI E IMPORTI MASSIMI STIMATI

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs.36/2023, l'importo complessivo dell'appalto, stimato in € 4.016.000,00 (comprensivo del quinto d'obbligo) al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), è stato suddiviso in 4 lotti, di cui dall' art. 58 del D. Lgs.36/2023, come rappresentato nella tabella seguente:

	TIPOLOGIA ARREDI	CPV PRINCIPALE	CIG	SPESA PRESUNTA
LOTTO 1	ARREDI STANZE DEGENZA	39150000-8	B58225EF90	1.112.000,00 €
LOTTO 2	ARREDI AMBULATORIALI	39150000-8	B58225F068	1.200.000,00 €
LOTTO 3	CARRELLI DI SERVIZIO	39150000-8	B58226013B	700.000,00 €
LOTTO 4	ARREDI VARI	39150000-8	B58226120E	335.000,00 €
IMPORTO TOTALE LOTTI				3.347.000,00 €
INCREMENTO DELLA FORNITURA FINO A 1/5 D'OBBLIGO				669.400,00 €
TOTALE DELLA FORNITURA				4.016.400,00 €

Il C.C.N.L. applicato è quello del COMMERCIO in quanto l'appalto di cui trattasi si configura come una fornitura con posa in opera, poiché per alcuni arredi si rende necessario il montaggio per renderne possibile la fruizione.

L'importo totale dell'appalto deriva da una stima dei fabbisogni complessivi delle Aziende Sanitarie nonché dall'ipotesi di evoluzione del fabbisogno nel periodo di durata dell'Accordo Quadro.

La fornitura comprende imballaggio, trasporto, facchinaggio, installazione e montaggio dei prodotti nei luoghi destinatari delle forniture dei beni, l'asportazione e lo smaltimento di tutti gli imballaggi; pertanto al Fornitore non verrà corrisposto alcun importo ulteriore a quello aggiudicato per singolo articolo.

L'Aggiudicatario è obbligato ad effettuare le consegne nel territorio di competenza dell'Amministrazione Contraente, nei luoghi di destinazione indicati di volta in volta in sede di specifica richiesta di fornitura (stanza e piano dell'edificio). Le consegne, a totale carico dell'Operatore Economico, dovranno essere effettuate dandone preventiva comunicazione al Referente dell'Amministrazione Contraente con un anticipo di almeno 5(cinque) giorni, dal lunedì al venerdì, negli orari che verranno concordati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare anche solo 1(uno) componente del singolo lotto e di chiedere un colore differente a seconda dell'esigenza, purché rientrante nelle tonalità di colore previste nel bando; pertanto in offerta dovrà essere indicato oltre al costo dell'arredo standard anche il costo del singolo componente del lotto.

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA

3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo avrà una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula della Convenzione con Ares, salvo l'esaurimento dell'importo massimo spendibile, pari all'importo complessivo stimato a base di gara per ciascun lotto, in data antecedente alla scadenza dell'Accordo stesso.

Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale possono essere stipulati i singoli Ordinativi di fornitura, pertanto le forniture potranno essere completate anche dopo la scadenza della Convenzione.

4. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI DI CUI AI LOTTI DA 1 A 4

I prodotti oggetto della gara devono essere, **a pena di esclusione**, conformi:

- alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, importazione, alla immissione in commercio e all'uso;
- all'Allegato - **Caratteristiche tecniche degli arredi sanitari**;
- ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con D.M. 23/06/2022 n.254 del Ministero della Transizione Ecologica (Gazzetta ufficiale n.184 dell'8 agosto 2022). "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita di arredi per ambienti";
- ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura;
- al D.M. del 26/6/1984 e D.M. del 14/10/2022 e ss.mm.ii. sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
- alle norme UNI richieste e in particolare alla UNI 11780-2020; UNI EN 13501-1.
Se non altrimenti specificato, si farà riferimento alle norme UNI nelle versioni più recenti;
- alle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs.n.81/08 e ss.mm.

Tutte le parti/componenti con le quali si possa venire in contatto, non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti. Gli arredi devono avere tutti i bordi arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose.

Tutte le parti metalliche, bulloni, viti ed altri accessori non devono presentare residui di lavorazione e devono essere adeguatamente pretrattate per prevenire fenomeni di corrosione.

Tutte le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l'intrappolamento delle dita durante l'uso.

Le parti lubrificate devono essere coperte per evitare di macchiare.

La conformazione degli arredi deve essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori e gli elementi di sostegno non devono essere posti laddove possano provocare restrizione ai movimenti.

Tutte le saldature devono essere a filo continuo.

I piani, i componenti strutturali e i supporti verticali devono essere attrezzabili con sistema di raccolta e contenimento cavi; l'inserimento e la fuoriuscita dei cavi deve avvenire con operazioni semplici a portata dell'utente, senza necessità di attrezzatura particolare.

Gli arredi oggetto della procedura, destinati all'utilizzo in campo sanitario, dovranno essere conformi ai criteri di sicurezza più severi e adatti alle attività lavorative svolte all'interno delle strutture sanitarie.

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA



Le pannellature orizzontali e verticali dovranno avere un'adeguata resistenza alle varie sollecitazioni come ad esempio: la resistenza al graffio, al calore secco e umido, ai liquidi freddi; le superfici saranno lisce per consentire con facilità la pulizia e igienizzazione giornaliera con detergenti e/o disinfettanti idonei alla sanificazione e disinfezione anche di particolari batteri responsabili di infezioni che possono essere fatali e quelli maggiormente diffusi nelle UU.OO.

Ogni elemento fornito dovrà essere munito di etichetta adesiva con l'indicazione della data di fabbricazione, modello e finitura.

Tutti gli arredi devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento al **D. Lgs.n.81/08 e ss.mm.**

Tutti i materiali combustibili devono soddisfare la “**Classe 1**” di reazione al fuoco.

Le imbottiture e i tessuti devono essere almeno di classe di reazione al fuoco 1-IM e dovranno essere realizzati con l'utilizzo di materiali e metodi costruttivi tali da evitare la proliferazione di batteri patogeni.

Le estremità di eventuali componenti cavi sono chiuse o tappate.

I mobili - fissati e non - agli elementi strutturali devono essere di classe 1. (DM 3 agosto 2015- Codice di Prevenzione Incendi).

5. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Per le specifiche tecniche dei prodotti si rimanda all'allegato **Caratteristiche tecniche degli arredi sanitari** in cui sono dettagliati:

- la tipologia degli arredi;
- la denominazione dei prodotti richiesti;
- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche considerate come requisiti minimi;
- le misure richieste, per le quali è prevista una tolleranza di più o meno il 5% rispetto alle dimensioni indicate nell'apposita colonna.

Gli arredi sanitari devono essere offerti nei seguenti colori: toni bianco – avorio – grigio – blu.

Tutti gli arredi da collocare in un medesimo ambiente devono appartenere alla stessa linea e garantire una coerenza della gamma di materiali, finiture e colori.

Tutte le certificazioni, le dichiarazioni ambientali, i rapporti di prova, le dichiarazioni relative alle etichette ecologiche, certificati di omologazione e tutto quanto dettagliatamente richiesto meritatamente alle specifiche tecniche di base dei materiali di cui risultano essere composti i prodotti offerti, dovranno essere presentate in fase di offerta.

I concorrenti hanno la possibilità di dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche minime richieste.

Gli arredi, ad esclusione dei prodotti in acciaio inox, dovranno rispettare i “Criteri Ambientali Minimi” previsti dal D.M. 23/06/2022.

5.1 SPECIFICHE TECNICHE

5.1.1 Eco-progettazione

Criterio

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA

L'arredo è provvisto di un bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti.

Verifica

L'offerente dovrà presentare le informazioni richieste secondo quanto indicato in appendice "A" dei CAM allegando le tabelle informative ivi riportate, da compilare in ogni parte.

5.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

Criterio

I pannelli a base di legno riciclato non devono contenere le sostanze elencate nella seguente tabella, in quantità maggiore a quella qui specificata:

Elemento/composto	mg/kg di legno riciclato
Arsenico (As)	25
Cadmio (Cd)	50
Cromo (Cr)	25
Rame (Cu)	40
Piombo (Pb)	90
Mercurio (Hg)	25
Cloro totale (Cl)	1000
Fluoro totale (F)	100
Pentaclorofenolo (PCP)	5
Benzo(a)pyrene (creosoto)	0,5

Verifica

L'offerente deve presentare la documentazione del produttore dei pannelli a base di legno, basata sui rapporti di prova eseguiti secondo i metodi previsti nell'allegato A dello standard EPF "conditions for the delivery of recycled wood" (2002), rilasciati da Organismi di valutazione della conformità, commissionati dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono considerati conformi.

5.1.3 Emissioni di formaldeide da pannelli

Criterio

Le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno sono inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B.

Verifica

L'offerente deve fornire i rapporti di prova eseguiti secondo uno dei metodi riportati nell'allegato B della norma UNI EN 13986 ed emessi da un Organismo di valutazione della conformità.



I risultati di prova sono considerati conformi quando il valore di formaldeide risulta inferiore o uguale a:

- 0,062 mg/m³ ovvero 0,05 ppm quando determinato con il metodo della UNI EN 717-1;

- 1.75 mg/m² h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3;

- 4,0 mg/100 g per i pannelli truciolari (PB), di fibre (MDF) e OSB quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5.

Sono presunti conformi i pannelli certificati secondo la norma JIS A 1460 (Building boards Determination of formaldehyde emission -- Desicator method), in Classe F****.

Sono presunti conformi i pannelli certificati ULEF e NAF.

5.1.4 Emissione di composti organici volatili

Criterio

L'emissione di sostanze organiche volatili (COV totali) da prodotti finiti ovvero da ciascuno dei materiali, componenti o semilavorati, non deve superare i 500 ug/m³.

Verifica

L'offerente deve fornire la dichiarazione di conformità del prodotto al presente criterio, rilasciato da Organismi di valutazione della conformità.

Tale dichiarazione è basata su rapporti di prova secondo il metodo UNI EN ISO 16000-9 o metodi analoghi quali quello della norma UNI EN 16516 o ANSI/BIFMA M7.1 o "Emission testing method for California Specification 01350" comunemente detta section 01350, secondo una delle seguenti opzioni:

- a. tramite rapporto di prova, a cura del fornitore o del produttore o dell'offerente, relativo a materiali, componenti o semilavorati presenti nel prodotto oggetto di fornitura. Sono esentati dalla presentazione di rapporti di prova le componenti metalliche non verniciate o verniciate con vernici a polvere, o che hanno subito trattamenti galvanici, oppure componenti di origine minerale (es. vetro e marmo). Per i materiali da imbottitura, la verifica del requisito riguardante l'emissione di COV è soddisfatta dalla presentazione dei certificati attestanti la conformità agli standard di cui al criterio "4.1.8-Materiali di imbottitura".
- b. tramite rapporto di prova relativo al prodotto finito oggetto della fornitura;
- c. tramite rapporto di prova relativo al prodotto finito rappresentativo della famiglia di prodotti a cui il prodotto oggetto della fornitura appartiene. In questo caso la dichiarazione di conformità si basa sull'approccio metodologico di cui alla norma UNI 1609355.

Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso dei seguenti marchi o certificazioni:

- i. marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE);
- ii. certificazione GreenGuard;
- iii. certificazione LEVEL

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA

5.1.5 Prodotti legnosi

Criterio

I prodotti finiti sono realizzati con materiale legnoso ovvero fibra di legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, ossia le due frazioni di legno sostenibile e legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%. L'operatore economico deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato, producendo il relativo certificato nel quale siano chiaramente riportati, il codice di registrazione/certificazione, il tipo di prodotto oggetto del bando, le date di rilascio e di scadenza.

Verifica

L'offerente deve fornire:

- a) Per la prova di origine sostenibile: una certificazione di prodotto quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™).
- b) Per il legno riciclato, l'etichetta "FSC® Riciclato" o "FSC® Recycled" (che di per sé già attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato), oppure "FSC® Misto" o "FSC® Mix" con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del ciclo di Möbius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere rispettato anche con la certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna o montaggio, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell'offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.

Nel caso in cui l'offerente sia un commerciante di arredi finiti, (ossia che l'offerente sia un distributore di arredi completi e non modificabili in sede di installazione), non certificato per la catena di custodia (CoC) degli schemi di certificazione indicati nel presente criterio, come prova della certificazione del prodotto offerto, devono essere presentati i seguenti documenti del produttore: copia dei suddetti certificati in corso di validità e l'offerta del prodotto finito con specifico riferimento al C.I.G. (Codice Identificativo Gara), al codice del prodotto in gara e alla denominazione del prodotto offerto.

Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE).

5.1.6 Materiali plastici

Criterio

Se il contenuto totale di materiale plastico (incluso imbottiture), nel prodotto finito, supera il 20 % del peso totale del prodotto (escluso, quindi, l'imballaggio), allora i componenti in materiale plastico devono essere realizzati per almeno il 30 % con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica in conformità alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono



quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Verifica

L'offerente deve presentare la documentazione tecnica attestante, per ogni prodotto fornito, l'elenco dei componenti in plastica, il loro peso rispetto al peso totale del prodotto e se il peso delle parti in plastica risulta superiore al 20% del peso totale del prodotto. In quest'ultimo caso, la documentazione riporta i riferimenti delle seguenti certificazioni possedute per comprovare il rispetto del criterio:

- a) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 4025 con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica.
- b) Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica.
- c) Certificazione "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato.

Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica sul certificato.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali autodichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Sono considerati conformi gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o lo standard di sostenibilità FEMB European Level, livello 3.

5.1.7 Materiali per rivestimenti

Criterio

I materiali tessili e i tessuti che rivestono l'arredo sono dotati del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Le pelli sono dotate della certificazione LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®.

Inoltre, gli arredi sono progettati in modo che i materiali usati per i rivestimenti siano sfoderabili per consentire la pulizia, la riparabilità o l'eventuale sostituzione.

Verifica

L'offerente deve presentare le etichettature richieste, relativi ai prodotti forniti. In alternativa, possono essere presentate le prove eseguite da laboratori accreditati.

Per le caratteristiche di sfoderabilità presentazione di idonea documentazione, quali le schede tecniche predisposte dai fornitori dei materiali utilizzati.

5.1.8 Materiali di imbottitura

Criterio

I materiali da imbottitura sono certificati secondo uno dei seguenti marchi o standard: Ecolabel (UE) CertiPUR, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, EURO LATEX Eco Standard.

Verifica

Presentazione delle certificazioni o marchi richiesti relativi ai prodotti forniti.

CAPITOLATO TECNICO

5.1.9 Requisiti del prodotto finale

Criterio

I prodotti elencati nella tabella seguente sono conformi alle pertinenti norme UNI ivi indicate:

Tipologia di arredo	Norma tecnica
Sedute per ufficio	UNI EN 1335-1- Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni UNI EN 1335-2 - Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza UNI 9084 - Mobili - Sedie e sgabelli - Prova di durata del meccanismo per la regolazione in altezza del sedile UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche)
Sedute per visitatori e sale riunioni	UNI EN 16139 - Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche) UNI EN 12727 requisiti che determinano la sicurezza, la resistenza strutturale e la durata di tutti i tipi di seduta su barra che sono fissate al pavimento e/o a pareti in modo permanente
Scrivanie e tavoli da ufficio	UNI EN 527-1 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte 1: Dimensioni UNI EN 527-2 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro - Parte 2: Requisiti di sicurezza, resistenza e durata UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche)
Mobili contenitori	UNI EN 14073-2: - Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza UNI EN 14073-3: - Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura UNI EN 14074-Mobili per ufficio - Tavoli, scrivanie e mobili contenitori - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina.
Mobili non domestici	UNI EN 16121 e UNI EN 16122 (mobili contenitori non domestici)
Arredi destinati all'ambiente ospedaliero e agli studi medici	(Mobili - Arredo ospedaliero e per studi medici - Requisiti UNI 11780 e metodi di prova")
Tavoli non domestici	UNI EN 15372 (resistenza, durata e sicurezza- requisiti per tavoli non domestici)

Verifica

L'offerente deve presentare le dichiarazioni di conformità del prodotto ai requisiti prestazionali previsti dalle norme tecniche riportate in tabella, rilasciate da Organismi di valutazione della conformità. Le prove e i relativi rapporti riguardano il prodotto finito oggetto della fornitura oppure i prodotti finiti rappresentativi della famiglia di prodotti a cui l'arredo oggetto della fornitura appartiene. In questo ultimo caso, si richiede la presentazione della dichiarazione di conformità della famiglia valutata, rilasciata da organismi di valutazione della conformità sulla base dell'approccio metodologico di cui alla norma UNI 1609355 (Tale dichiarazione permette di affermare che il prodotto che si intende fornire fa parte di una famiglia di prodotti per la quale le prove sono state

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA

fatte su un prodotto rappresentativo e che tali prove sono quindi valide anche per il prodotto offerto in gara).

5.1.10 Imballaggi

Criterio

Ogni imballaggio utilizzato soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.);
- b) è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Inoltre, gli imballaggi in materiale plastico sono realizzati per almeno il 30 % (ad eccezione del polistirene espanso, la cui percentuale richiesta è di almeno il 20% dal momento dell'entrata in vigore di questo documento, almeno il 25% a decorrere dal primo gennaio 2023 e almeno del 30% a decorrere dal primo gennaio 2025) con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica, ossia derivante da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica sono in possesso di certificazioni sulla loro sostenibilità, ossia, ai fini di questo criterio, che garantiscano che l'origine della materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi, oppure che non originino da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'articolo 29 della Direttiva (UE) n. 2018/2001, quali quelle riconosciute dalla Commissione Europea.

Gli imballaggi in carta o cartone, sono riciclabili in base alla norma tecnica UNI 11743 e costituiti per almeno il 70% in peso da materiale riciclato;

I pallets o altri imballaggi di legno sono conformi al criterio 4.1.5, "Prodotti legnosi". I pallets possono anche essere conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures n. 15), oppure essere pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione".

Verifica

Per i diversi materiali da imballaggio utilizzati l'operatore economico indica come dividere i diversi componenti e presenta una autodichiarazione ambientale, conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, riguardo alle caratteristiche di recuperabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430, di biodegradabilità e compostabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13432.

Il contenuto di materiale riciclato delle componenti plastiche è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni:

- 1) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata;
- 2) Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata;
- 3) Certificazione "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato.

CAPITOLATO TECNICO



- 4) Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Il contenuto di materiale riciclato o a base biologica delle componenti plastiche tramite una delle seguenti opzioni:

- 5) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica a base biologica sostenibile;
- 6) Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica a base biologica sostenibile;
- 7) Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica a base biologica sostenibile sul certificato.

Per i pallets in legno sostenibile valgono le verifiche descritte nel criterio 4.1.5 "Prodotti legnosi".

Per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 vale il marchio apposto sull'imballaggio dal soggetto autorizzato dall'Autorità competente (MIPAAF).

Per i pallet reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) fa fede la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da circolare CONAI 14 giugno 2019.

6. CONSEGNA

La responsabilità della gestione del contratto sarà affidata ai Referenti delle Aziende Sanitarie interessate alla fornitura, che saranno individuati successivamente all'aggiudicazione.

La consegna degli articoli si intende comprensiva di ogni onere relativo a:

- imballaggio e suo successivo ritiro e smaltimento;
- carico e scarico;
- trasporto;
- facchinaggio;
- consegna al piano/piani diversi nei luoghi e negli orari indicati dall'Azienda Sanitaria ordinante;
- montaggio e installazione a regola d'arte;
- eventuali assicurazioni previste dalla normativa vigente;
- collaudo dei prodotti forniti.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione della consegna dei prodotti, con proprio personale oppure con personale di ditte da egli incaricate, entro e non oltre **15** (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione dell'ordine salvo diverso accordo scritto tra l'Aggiudicatario e l'Azienda Sanitaria.

Il Fornitore dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie (compreso l'utilizzo di mezzi di sollevamento) per svolgere le attività di carico e scarico nel rispetto delle prescrizioni previste dalle normative vi-

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE
AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA



genti; sono inoltre a carico del Fornitore le operazioni di ritiro e smaltimento dei materiali di risulta (es. cartoni, plastica, pedane etc.) che devono avvenire contestualmente alla posa nonché la pulizia del luogo di montaggio.

E' onere del Fornitore procurarsi tutti i permessi previsti dai vari Regolamenti Comunali per l'accesso ai centri storici.

Il montaggio degli arredi dovrà avvenire entro i termini concordati con il Referente dell'Amministrazione Contraente e dovrà essere eseguito secondo perfetta regola d'arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni in modo da garantire la perfetta tenuta sulla base delle pareti esistenti, tali da garantire il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza.

Durante le operazioni di consegna e montaggio, le vie di esodo verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

L'Amministrazione e il Fornitore possono concordare consegne anche oltre i termini massimi di consegna, qualora ciò fosse necessario o preferibile per le stesse.

Il Fornitore, per cause di forza maggiore, può chiedere all'Amministrazione Ordinante la proroga del termine di consegna dandone tempestiva comunicazione scritta.

All'atto della consegna, il Fornitore dovrà fornire copia dei certificati di omologazione e di conformità previsti dalla vigente normativa citata nel presente capitolato; inoltre, al termine dell'installazione, dovrà fornire il certificato di corretto montaggio degli arredi.

Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme all'originale.

Qualora la consegna e/o il montaggio vengano ultimati in ritardo rispetto ai tempi indicati, verranno applicate le penalità di cui al punto **13 del presente capitolato**.

L'avvenuta consegna sarà comprovata dalla firma del documento di trasporto che indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto all'ordine. L'Amministrazione richiedente si riserva di accertare la quantità e la qualità entro un massimo di 20 (venti) giorni solari dalla data di consegna; tale verifica deve essere comunque accettata dal Fornitore.

Il montaggio e fissaggio degli arredi sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con i corrispettivi dei singoli prodotti.

Le operazioni di montaggio dovranno avvenire entro un massimo di **15 giorni** dalla data di consegna.

7. VERIFICHE DI CONFORMITA'

Al termine della posa in opera, l'Amministrazione richiedente provvederà, entro 20 giorni dalla data dell'installazione, alle verifiche di conformità e corrispondenza con i prodotti offerti in sede di gara, finalizzate all'accettazione della fornitura.

In particolare la verifica di conformità, effettuata congiuntamente da rappresentanti del Fornitore e dell'Amministrazione contraente, certifica le quantità, le caratteristiche tecniche e le caratteristiche qualitative tra quanto ordinato e quanto fornito.

Al termine delle operazioni di verifica di conformità, verrà redatto apposito Verbale ai sensi dell'art.116 del D. Lgs.n.36/2023.

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA

8. RESI

In caso di non conformità dei beni forniti rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nel Capitolato e suoi allegati o nell'Offerta tecnica, l'Amministrazione contraente invierà al Fornitore una contestazione scritta, tramite PEC.

Il Fornitore è tenuto a provvedere al ritiro e sostituzione dei prodotti contestati **entro 5** (cinque) giorni lavorativi, senza nessun aggravio di spesa, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente. Contestualmente al ritiro dei resi, il Fornitore deve redigere un Verbale di reso indicando la data di comunicazione della contestazione, le ragioni della contestazione e l'attestazione di avvenuto ritiro/sostituzione dei prodotti.

Per i prodotti resi già fatturati, il Fornitore è tenuto ad emettere la nota di credito.

Qualora il Fornitore rifiuti o comunque non proceda al ritiro della merce contestata, l'Azienda contraente può restituire i prodotti contestati addebitando ogni spesa sostenuta all'Aggiudicatario, oltre alla penalità di cui al successivo **punto 13**.

9. GARANZIA PRODOTTI

L'Aggiudicatario garantisce tutti i beni, oggetto della fornitura, da vizi dei materiali impiegati e/o per difetti di funzionamento e/o errata esecuzione o di montaggio, per un periodo di almeno **5 anni**, a decorrere dalla data di verifica di conformità rilasciata dall'Amministrazione contraente, come previsto all'art 4.2.2 del D.M. 23/06/2022.

L'offerente deve fornire una garanzia scritta del produttore che indichi chiaramente il periodo di garanzia non inferiore a 5 anni dalla data di acquisto.

La garanzia comprende la riparazione e/o la sostituzione gratuita dei prodotti forniti, a costo zero, compresa la manodopera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento.

L'Amministrazione contraente è tenuta a corrispondere il costo dei pezzi sostituiti, solo in caso di guasti o rotture dovuti a un utilizzo improprio, a normale usura nel tempo o interventi di terzi non autorizzati.

Gli interventi in garanzia devono essere effettuati **entro 10 (dieci)** giorni lavorativi dalla richiesta d'intervento, in caso di ritardo verrà applicata una penalità giornaliera nella misura di cui al **punto 13**.

Per gli arredi ai quali non si applicano i Criteri Ambientali minimi, la garanzia deve avere una durata non inferiore a 24 mesi dalla consegna con esito positivo. Per le parti di ricambio vale lo stesso periodo di garanzia del bene principale.

10. RICAMBI

Il Fornitore deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio degli arredi per almeno **5 anni** dalla data di acquisto o dalla data di sostituzione.

Le parti di ricambio devono assolvere alla stessa funzione degli elementi sostituiti.

L'Operatore Economico si impegna ad applicare sul ricambio, la stessa percentuale di sconto praticata per l'articolo a suo tempo fornito.

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE
AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA

11. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, pubblicato unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Sono escluse dalla revisione le forniture contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La clausola di revisione dei prezzi sarà applicata una sola volta per anno solare, decorso il primo anno di durata dell'Accordo Quadro, su richiesta degli OO.EE.

12. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ARES Sardegna aggiudicherà la procedura di gara e la stipula di Convenzione, mentre l'esecuzione delle forniture sarà in capo alle Aziende Sanitarie di riferimento, le quali provvederanno all'invio degli ordini elettronici NSO, e al ricevimento merce.

Le fatture dovranno essere intestate e inoltrate alle Aziende Sanitarie e inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n.55 ss.mm.ii., in applicazione del decreto ministeriale 7 dicembre 2018, così come integrato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2019, che dispone l'obbligo dell'utilizzo per gli enti del S.S.N. a partire dal 1° febbraio 2020 per quanto riguarda i beni, e al 1° gennaio 2021 per quanto riguarda i servizi.

L'Azienda Sanitaria di competenza procederà alla liquidazione delle spettanze entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile.

13. PENALITA'

Il Fornitore è obbligato ad assicurare la regolare, la corretta e puntuale esecuzione della fornitura nelle modalità e tempi definiti e concordati con l'Amministrazione contraente che ha il diritto di procedere, anche senza preavviso ad applicare le seguenti penali:

- in caso di mancato avviso di consegna antecedente di almeno 5 (cinque) giorni, si applica una penale pari al 1‰ del valore contrattuale della fornitura ordinata;
- in caso di ritardo della consegna entro il termine stabilito, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, si applica una penale pari al 1‰ del valore della fornitura ordinata, per ogni giorno di ritardo;
- in caso di mancato avviso di montaggio antecedente di almeno 5 (giorni), si applica una penale pari al 1‰ del valore contrattuale della fornitura ordinata;
- qualora il Fornitore non esegua le operazioni di montaggio e fissaggio entro i tempi concordati con l'Amministrazione, si applica una penale pari al 0,5‰ del valore della fornitura ordinata per ogni giorno di ritardo;

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA



- in caso di mancato completamento di consegna, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, si applica una penale pari al 0,5‰ del valore della fornitura mancante per ogni giorno di ritardo;
- in caso di interventi in garanzia effettuati oltre il termine stabilito non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, si applica una penale pari al 0,5‰ del valore del bene oggetto dell'intervento.
- in caso di mancata sostituzione dei prodotti contestati, allo scadere del 5° giorno, si applica una penale pari al 1‰ per ogni giorno solare successivo a quanto indicato nei documenti di gara.

L'applicazione della penale non esonera comunque in nessun caso il Fornitore dall'obbligo di adempiere, ove sia ancora utile, all'obbligazione violata.

Le penali non potranno comunque essere complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

14. REFERENTE

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo, la mail e recapito telefonico di un Referente della fornitura che dovrà ricoprire il ruolo di responsabile unico per tutte le attività previste dal contratto.

In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Referente, il Fornitore deve comunicare tempestivamente il nominativo, mail e recapito telefonico del sostituto.

Il Referente dell'O.E. deve interfacciarsi con tutte le Amministrazioni che emettono ordinativi di fornitura, coordinare le operazioni di consegna e montaggio, gestire eventuali reclami e/o disservizi segnalati dalle Amministrazioni Contraenti.

Le Amministrazioni Contraenti devono, a loro volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione della fornitura.

15. RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione dell'Accordo Quadro trova applicazione l'art.122 del D. Lgs.36/2023; l'ARES Sardegna ha facoltà di risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del contratto;
- cessione d'azienda, cessione dell'attività, concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- violazione del patto d'integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n.136/2010;
- l'Aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE
AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA



Il contratto può essere risolto, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto di intende risolto di diritto nei seguenti casi:

- l'Aggiudicatario consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara e aggiudicati;
- l'Aggiudicatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al Fornitore medesimo;
- l'Aggiudicatario non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
- ritardo della consegna dei prodotti oltre 15 gg dalla data prevista.

In caso di risoluzione del contratto, l'ARES Sardegna incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno per l'affidamento a terzi della fornitura.

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'Accordo Quadro o dal contratto di fornitura ai sensi dell'art.123 del D. Lgs.36/2023, mediante comunicazione formale all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno 20 giorni.

L'Amministrazione Contraente sarà responsabile, nei confronti dell'Aggiudicatario, dei pagamenti delle forniture già eseguite, fermo restando il buon esito delle verifiche di conformità.

16. SPESE RELATIVE ALLA GARA E AL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri quali l'imposta di bollo, la tassa di registro ecc., nonché ogni altro onere che per legge non sia posto a carico della Stazione Appaltante.

17. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e, nell'esecuzione della fornitura, dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
- L'Aggiudicatario si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il settore e per i luoghi interessati dall'appalto.
- La violazione di tali disposizioni, comunque accertata dalla Stazione Appaltante, comporta la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.
- L'Aggiudicatario è responsabile per infortuni e/o danni arrecati a persone o cose, da sé stesso o dai suoi collaboratori, nell'esecuzione della fornitura richiesta dalle Amministrazioni Ordinanti.

18. DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo Quadro è competente il Tribunale di Cagliari.

Per le controversie derivanti dall'esecuzione contrattuale è competente il Foro in cui ha sede legale la Direzione Generale della Struttura Sanitaria di riferimento.

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA